COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXXIX.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	947
Disegno di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Norme regolatrici dell'assetto e dell'orga- nizzazione dell'Istituto nazionale della	
nutrizione. (4598)	947
PRESIDENTE, Relatore 947,	950
CASAT1 948, 949,	950
MAGNO MICHELE 948, 949,	950
Sedati, Sottosegretario di Stato per l'agri-	
collura e le foreste 948, 949,	950
GOMEZ D'AYALA	949
PAVAN	950
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	952
	•

La seduta comincia alle 17,40.

AVOLIO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Lucifero e Marenghi.

Seguito della discussione dei disegno di legge: Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione (4598).

PRESIDENTE, Relatore. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4598: « Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione », che rimesso all'Assemblea su iniziativa di un decimo dei componenti la Camera, è stato poi restituito alla competenza della nostra Commissione, che nelle sedute precedenti ne aveva approvati gli articoli 1 e 2 senza modificazioni. La discussione si è poi interrotta, a seguito della richiesta di rimessione che ho ricordato, provocata dall'assenso accordato dalla Commissione ad un emendamento Casati al primo comma dell'articolo 4.

Do lettura degli articoli approvati nella seduta del 13 febbraio:

ART. 1.

L'istituto nazionale della nutrizione, di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo 1958, n. 199, ha i seguenti compiti:

- a) compiere ricerche biologiche sulla nutrizione umana, nonché indagini ed esperimenti sulla composizione e sul valore nutritivo degli alimenti;
- b) compiere studi e svolgere attività di consulenza nel campo dell'alimentazione su richiesta del Ministero dell'agricoltura e del-

le foreste o di altre pubbliche Amministrazioni;

c) collaborare con i competenti organi dello Stato alla formazione di personale specializzato nel settore degli studi sull'alimentazione.

ART. 2.

Sono organi dell'Isituto nazionale della nutrizione:

- 1º) il presidente;
- 2°) il Comitato amministrativo;
- 3º) il Collegio dei revisori.

ART. 3.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente dela Repubblica su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

Il presidente sovraintende al funzionamento dell'Istituto, ne ha la legale rappresentanza, presiede il comitato amministrativo, dà esecuzione alle relative deliberazioni, firma gli atti ed i documenti che importino impegni per l'Istituto ed esercita le altre attribuzioni demandategli dalla presente legge. In caso di urgenza il presidente adotta i provvedimenti necessari che sottoporrà al Comitato amministrativo, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

Nel caso di assenza o di impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal membro rappresentante il Ministero dell'agricoltura.

Do lettura dell'articolo 4 del disegno di legge:

« Il Comitato amministrativo è composto: dal presidente dell'Istituto, dal direttore generale dell'alimentazione del Ministero della agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero del tesoro e da uno del Ministero della sanità.

Alle sedute del Comitato amministrativo partecipa il direttore dell'Istituto, con voto consultivo.

Alla costituzione del Comitato amministrativo si provvede con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

- Il Comitato amministrativo delibera:
- a) sul programma annuale di attività dell'Istituto;
- b) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;

- c) sul conto consultivo;
- d) sul regolamento del personale di cui al successivo articolo 7;
- e) negli altri casi previsti dalla presente legge ».

La Commissione si è trovata, nell'esame di questo articolo, in presenza di due emendamenti. Il primo, proposto dall'onorevole Miceli, prevedeva l'ingresso, nel Comitato amministrativo di cui al primo comma, in due esperti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il secondo, presentato dall'onorevole Casati, prevedeva invece che a far parte del suddetto Comitato amministrativo fossero chiamati anche due esperti, ma designati dagli ordini professionali.

Rammento che la Commissione ha dato il suo assenso di massima all'emendamento Casati, pur senza pervenire ad una approvazione formale e definitiva dell'articolo.

Prosegue, quindi, la discussione sull'articolo 4.

CASATI. Effettivamente è stato presentato prima l'emendamento Miceli, letto dal Presidente, poi il nostro emendamento che ha ottenuto l'assenso della Commissione.

Ed è stato a seguito di ciò che l'onorevole Miceli ha chiesto la rimessione all'Assemblea del provvedimento.

MAGNO MICHELE. Noi avevamo presentato effettivamente un emendamento all'articolo 4 tendente a ottenere l'introduzione, nel Consiglio di amministrazione dell'istituto, di una rappresentanza dei comuni italiani. Tenuto conto che i comuni sono associati in una organizzazione unitaria, l'A.N.C.I., nella quale, fra l'altro, la maggioranza è dei rappresentanti di comuni amministrati da uomini della democrazia cristiana, noi pensavamo che tale emendamento fosse finalmente approvato. Vorremmo quindi insistere ancora in tal senso.

Non si tratta in fondo, di un emendamento rivoluzionario.

Potremmo aggiungere un comma in fondo all'articolo 4, che potrebbe suonare così: « Partecipano alle riunioni del Comitato amministrativo, con voto consultivo, anche tre esperti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani ». Insisto nel far presente che si tratta di un'associazione nella quale la maggioranza è di colore politico democristiano.

SEDATI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ne abbiamo discusso tanto ieri, onorevole Magno! Non è questo

il nocciolo del problema: se questi esperti debbano avere voto deliberativo o voto consultivo...

MAGNO MICHELE. Ma i comuni sono parte dello Stato. Mi domando perché in tutte le leggi che si fanno voi vi preoccupiate di escludere sempre i comuni?!

CASATI. Se dovessimo inserire la rappresentanza degli enti locali in tutti gli istituti scientifici che operano nel nostro paese, incontreremmo difficoltà insormontabili. Senza considerare che non vi è nessuna ragione valida per farlo.

MAGNO MICHELE. I comuni sono interessati alla nutrizione non meno del Governo.

CASATI. Ma sono interessati alla nutrizione i comuni come sono interessati alla nutrizione le unioni dei consumatori o altri organismi consimili.

GOMEZ D'AYALA. Però, onorevole Casati, una volta che si accettano i rappresentanti degli ordini professionali in questo Comitato amministrativo...

CASATI. Ma ciò è stato accolto dalla Commissione per trovare un compromesso con le nostre posizioni.

GOMEZ D'AYALA. La proposta nostra era molto più seria, molto più ragionevole.

SEDATI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Onorevole Gomez, lei ieri non era presente alla discussione. Comunque, anche l'onorevole Minasi propose il problema in questi termini: o noi conserviamo al Consiglio d'amministrazione di questo istituto il carattere di un consiglio composto da membri che hanno una qualificazione prevalentemente tecnico-scientifica. oppure abbandoniamo questo criterio: e allora non ci si può limitare ad introdurre soltanto i rappresentanti eventualmente dei comuni, dobbiamo andare addirittura alla ricerca di tutti quegli altri enti- (per esempio le province, come si diceva) che possono avere uguale interesse a seguire da vicino il problema della nutrizione. Ed io aggiungo che ve ne sono tanti altri di enti che hanno un interesse ancora più diretto dei comuni e delle province ad occuparsi direttamente dei problemi della nutrizione. Allora si è detto: se si vuole integrare il Consiglio d'amministrazione, facendovi partecipare anche membri estranei all'Amministrazione dello Stato, si può trovare una formula intermedia, conciliativa, e si pervenne quindi – d'accordo con il Presidente e con alcuni colleghi - a promuovere l'emendamento Casati secondo il quale, di questo Comitato amministrativo,

dovrebbero esser chiamati a far parte anche due esperti della materia, che si disse dovessero essere designati dagli ordini professionali, proprio per restare nell'ambito di una designazione tecnico scientifica.

MAGNO MICHELE. Vi è l'ordine degli igienisti.

SEDATI, Sottosegreturio di Stato per l'agricoltura e le foreste. Gli igienisti promanano dai medici. In materia di nutrizione vi sono i medici. Vi sono i medici dietisti, biologi, fisiologi. Si pervenne quindi a questa conclusione. Ora, per noi, il punto è questo: se vogliamo conservare – e il Governo è di questa idea – il suo carattere al Consiglio d'amministrazione, bisogna rimanere nell'ambito già visto, diversamente dobbiamo porre il problema in altri termini.

GOMEZ D'AYALA. Però, tenendo presenti quelli che sono i compiti del Consiglio d'amministrazione, cioè: bilancio di previsione ed eventuali variazioni, conto consuntivo, regolamento del personale, ecc. mi pare che questo suo carattere specializzato obiettivamente non sussista; grandi competenze in materia di dieta alimentare, mi pare non siano molto evidenti.

SEDATI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ma di questi argomenti si possono occupare tutti.

CASATI. Ci siamo dimenticati del comma e) dell'articolo dove si parla anche « degli altri casi previsti dalla presente legge », vale a dire – come appunto dice la legge – che l'istituto svolge la propria attività scientifica in coordinamento col Consiglio nazionale delle ricerche: per cui svolge effettivamente un'attività di carattere scientifico. Il Consiglio d'amministrazione è l'organo che elabora l'indirizzo per lo svolgimento di questa attività.

SEDATI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Se si vuol venire incontro all'esigenza di allargare il Consiglio d'amministrazione, includendovi anche persone estranee, bisogna però restare sempre nel campo scientifico! Potremmo introdurvi, per esempio, un professore universitario specializzato in materia di nutrizione...

MAGNO MICHELE. E se noi dicessimo: un professore universitario competente in materia di nutrizione, designato dall'Associazione nazionale comuni italiani?

SEDATI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Ma che c'entra questa associazione?

MAGNO MICHELE. Io mi chiedo perché non c'entri, allora!

. PRESIDENTE, *Relatore*. Ne possono venire dieci di associazioni di comuni.

MAGNO MICHELE. In tutte le polemiche che si sono fatte sulle sofisticazioni, mi pare che questo problema della necessità di una maggiore partecipazione delle province e dei comuni a tutta l'attività che riguarda la nutrizione, sia un problema che acquista la sua innegabile importanza.

PAVAN. Scusi, onorevole Magno, ma qui si tratta di un istituto di ricerca scientifica. Vi sono degli analisti, ricercatori, biologi. Se lei mi parla dei problemi dell'alimentazione in genere, il suo discorso può filare, ma non è questo il caso.

SEDATI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Potremmo adottare questa dizione: « un professore universitario particolarmente esperto nei problemi della alimentazione ».

CASATI. Il Consiglio d'amministrazione inizialmente era composto da cinque elementi, ora è stato portato a sette, con i due esperti designati dagli ordini professionali. Bisogna fare attenzione perché di solito i Consigli d'amministrazione sono in numero dispari.

SEDATI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Allora potremmo chiarire: « un professore universitario esperto nei problemi dell'alimentazione e uno di fisiologia ».

CASATI. Oppure si potrebbe introdurre in questo Comitato un rappresentante del personale; ovvero: un ricercatore eletto dal personale dipendente dall'istituto. Siccome sono tutti medici, chimici, biologi, forse si darebbe anche un tono di democraticità al consiglio eleggendo un rappresentante del personale.

SEDATI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Bisogna, allora, coordinare questo emendamento Casati perché l'articolo 4, dice: « Alle sedute del Comitato amministrativo partecipa il direttore dell'istituto con voto consultivo », per aggiungervi: « che vi partecipa anche un ricercatore designato dal personale » (pure lui con voto consultivo).

Quanto agli esperti del primo emendamento Casați, proporrei fossero scelti fra docenti universitari specificatamente competenti.

PRESIDENTE, Relatore. Ciò che mi preoccupa del primo emendamento Casati è la formula: « designati dagli ordini professionali ». Ma quali sono gli ordini professionali?

CASATI. Gli ordini professionali interessati ai problemi dell'alimentazione non possono essere altro che gli ordini dei medici.

MAGNO MICHELE. Per quanto riguarda gli ordini professionali, risulta chiaro dagli atti che noi intendiamo riferirci agli ordini dei medici.

PRESIDENTE, Relatore. Io proporrei, per risolvere il problema, di modificare ed integrare l'originario emendamento Casati formulandolo nel modo che segue: « e da due esperti designati dall'ordine professionale dei medici, prescelti fra docenti universitari competenti nei problemi dell'alimentazione ».

CASATI. Onorevole Presidente. Sono d'accordo per l'emendamento così formulato. Rimane impregiudicata però l'altra mia proposta alla quale il rappresentante del Governo ha già accordato il suo assenso nel corso della discussione, intesa ad ammettere ai lavori del Comitato amministrativo magari anche soltanto con voto consultivo, anche un rappresentante diretto del personale dell'Istituto.

PRESIDENTE, Relatore. Si potrebbero aggiungere, allora, al secondo comma dell'articolo, queste parole: « Partecipa altresì un ricercatore dell'Istituto nazionale della nutrizione, designato dai ricercatori dell'Istituto stesso, con voto consultivo ».

CASATI. Sono d'accordo.

SEDATI, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Considero soddisfacente gli emendamenti formulati dal Relatore.

PRESIDENTE, *Relatore*. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4 con l'emendamento aggiuntivo da me elaborato su istanza dell'onorevole Casati e del rappresentante del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo con l'emendamento aggiuntivo Casati, accolto dal rappresentante del Governo.

(E approvato).

Pongo in votazione quanto rimane dell'articolo 4.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo nel suo complesso:

« Il Comitato amministrativo è composto: dal presidente dell'Istituto, dal direttore generale dell'alimentazione, del Ministero della agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero della sanità, e da due esperti designati dall'or-

dine professionale dei medici prescelti tra docenti universitari competenti nei problemi della alimentazione.

Alle sedute del Comitato amministrativo partecipa il direttore dell'Istituto, con voto consultivo. Partecipa altresì un ricercatore dell'Istituto nazionale della nutrizione, designato dai ricercatori dell'Istituto stesso, con voto consultivo.

Alla costituzione del Comitato amministrativo si provvede con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

- Il Comitato amministrativo delibera:
- a) sul programma annuale di attività dell'Istituto;
- b) sul bilancio di previsione e sulle eventuali variazioni;
 - c) sul conto consuntivo;
- d) sul regolamento del personale di cui al successivo articolo 7;
- e) negli altri casi previsti dalla presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 5 e 6 che, non essendo state formulate osservazioni, né presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 5.

Il Collegio dei revisori è costituito con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed è composto da un rappresentante del Ministero del tesoro di qualifica non inferiore ad ispettore generale con funzioni di presidente e da due rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e foreste.

(È approvato).

ART. 6.

Le entrate dell'Istituto nazionale della nutrizione sono costituite:

- a) da un contributo annuo a carico del bilancio dello Stato;
 - b) dai redditi dei propri fondi;
- c) dai contributi di enti, istituti, associazioni e privati;
- d) dai proventi della vendita di pubblicazioni e di prestazioni a pagamento;
- e) dai redditi delle proprie aziende sperimentali.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Istituto sono sottoposti all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che provvede sentito il Ministero del tesoro.

L'anno finanziario dell'Istituto coincide con l'anno finanziario dello Stato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

"Con regolamento organico da approvare con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e lo stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale, compreso il direttore, comunque occorrente alle esigenze di funzionamento dell'Istituto".

Il deputato Pavan propone il seguente emendamento:

« Dopo le parole: da approvare, aggiungere le altre: entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Per conto mio propongo di sopprimere la parola «comunque», che mi pare del tutto superflua.

Pongo in votazione l'articolo 7 con le modificazioni proposte dall'onorevole Pavan e da me.

(E approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel suo complesso.

« Con regolamento organico da approvare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e lo stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale, compreso il direttore, occorrente alle esigenze di funzionamento dell'Istituto ».

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Do lettura degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 del provvedimento che, non essendo state formulate osservazioni né presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 8.

L'Istituto nazionale della nutrizione può avvalersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri Organi statali.

(È approvato).

ART. 9.

Agli effetti di qualsiasi imposta, tassa o diritto in genere, stabiliti dalle leggi generali e speciali, escluse le tasse postali, telegrafiche e telefoniche, l'Istituto nazionale della nutrizione è parificato, per il conseguimento dei propri fini, alle Amministrazioni dello Stato.

Agli effetti delle imposte dirette la equiparazione suddetta riguarda esclusivamente i redditi propri dell'Istituto.

(È approvato).

ART. 10.

Fino all'applicazione del regolamento organico previsto al precedente articolo 7, il personale del Consiglio nazionale delle ricerche già assegnato all'Istituto nazionale della nutrizione è rimasto in servizio presso l'Istituto medesimo, può continuare a prestare servizio presso detto Istituto previo giudizio favorevole del Comitato amministrativo.

(E approvato).

ART. 11.

L'Istituto nazionale della nutrizione continua a svolgere la propria attività scientifica in coordinamento con quella del Consiglio nazionale delle ricerche, e conserva i beni mobili e le apparecchiature scientifiche ricevuti in dotazione dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Con apposita convenzione saranno regolati i rapporti patrimoniali tra l'Istituto e il Consiglio nazionale delle ricerche.

(È approvato).

ART. 12.

È autorizzata la concessione di un contributo annuo di lire 290 milioni, a decorrere dall'esercizio 1962-63, a favore dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Per le spese di prima organizzazione dell'Istituto è autorizzata la concessione a favore dello stesso di un contributo straordinario di lire 200.500.000 nell'esercizio 1962-63.

I contributi di cui ai precedenti commi sono stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste – Direzione generale della alimentazione.

(È approvato).

ART. 13.

Dalle disponibilità del fondo ex Sepral saranno prelevate, per affluire ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata, lire 490.500.000 nell'esercizio 1962-63 e lire 290 milioni nell'esercizio 1963-64.

(È approvato).

ART. 14.

All'onere di lire 490.500.000 derivante dalla presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 sarà provveduto con i proventi di pari importo di cui al precedente articolo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento del disegno di legge che sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Norme regolatrici dell'assetto e della organizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione » (4598):

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Aicardi, Aimi, Bardini, Bianco, Bignardi, Bolla, Casati, Cattani, Colombi Arturo Raffaello, Compagnoni, De Leonardis, Del Giudice, Ferrari Francesco, Franzo Renzo, Gerbino, Germani, Gomez D'Ayala, Gorrieri Ermanno, Grifone, Magno Michele, Martoni, Miceli, Monte, Pavan, Prearo, Principe, Pucci Ernesto, Romagnoli, Salutari, Sanfilippo, Sangalli, Schiavon, Sodano, Speciale, Truzzi e Vetrone.

La seduta termina alle 18,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. Francesco Cosentino

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI